

Numero
1274

sl

0

Bellinzona
13 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
bereich.recht@bsv.admin.ch
sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)

Egregie signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni nell'ambito della suindicata procedura di consultazione indetta il 15 dicembre 2023 anche in lingua italiana.

Introduzione

Il Consiglio di Stato prende atto che si intende disciplinare la digitalizzazione nell'ambito delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e degli assegni familiari con la promulgazione di una nuova legge, segnatamente la LSIAS.

Posto come le assicurazioni sociali siano già regolamentate, oltre che da singole leggi speciali, anche da una normativa generale atta a disciplinarne il coordinamento, ovvero la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), si ritiene che lo scopo prefisso con la LSIAS possa essere raggiunto in modo più semplice, rapido e uniforme con una revisione parziale della LPGA. Ciò nell'ottica non solo di un alleggerimento legislativo, ma anche di un disciplinamento uniforme per *tutte* le assicurazioni sociali.

Osservazioni sulle singole disposizioni

Ribadito come si ritenga occorra disciplinare la digitalizzazione nella LPGA e nelle singole leggi speciali, si tiene comunque a rilevare quanto segue su alcune disposizioni proposte con la LSIAS.

Artt. 4 – 7

Disciplinano le piattaforme per lo scambio elettronico di dati.

Art. 4

Si evidenzia che il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 71 cpv. 4^{bis} LAVS, secondo il quale *"L'Ufficio centrale può, su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi (...), sviluppare e gestire un sistema d'informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro"*.

Ritenuto che già esiste una norma specifica per lo sviluppo e la gestione di un sistema d'informazione, un'analoga disposizione nella LSIAS si rivelerebbe superflua.

In merito a quanto indicato nel Rapporto esplicativo, secondo cui solo l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) sarebbe in grado di elaborare e gestire soluzioni nazionali per il 1° pilastro, si fa rilevare che gli organi esecutivi del 1° pilastro da anni sviluppano e gestiscono soluzioni comuni in modo efficace ed efficiente.

Art. 5

Ci si chiede se sia opportuno elencare in una disposizione di legge le funzioni che le piattaforme dovrebbero offrire, data la continua e rapida evoluzione nel settore dell'informatica.

Artt. 6 e 7

L'obbligo di comunicare in via elettronica deve valere per *tutte* le assicurazioni sociali e si ritiene quindi che vada regolamentato nella legge a tutte queste applicabile, vale a dire la LPGA.

Artt. 9 – 24

Disciplinano i sistemi di informazione della Confederazione, che sono già in parte regolamentati da altre leggi federali.

Art. 13

Con la centralizzazione presso l'UCC dello sviluppo e della gestione dei sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, vi è il rischio che le esigenze degli Uffici AI, che già gestiscono tali sistemi in maniera efficiente, non siano più sufficientemente prese in considerazione.

Art. 19

Si rileva che nella traduzione italiana vi è un errore: la competenza per la gestione di un sistema d'informazione per i casi di regresso è dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e non dell'UCC.

Ad ogni modo, in base ai principi del buon governo d'impresa (*governance*), trattandosi il sistema d'informazione per i casi di regresso di un compito d'esecuzione, non può essere svolto dall'UFAS quale autorità di vigilanza.

Artt. 18 e 21

La determinazione dello statuto giuridico delle persone esercitanti un'attività lucrativa rispettivamente l'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali sono compiti che vengono svolti regolarmente dalle Casse di compensazione. Non si ravvisa dunque la necessità che l'UCC crei due nuovi sistemi d'informazione.

Tenuto conto del nuovo art. 95 cpv. 3 LAVS entrato in vigore il 1° gennaio 2024 nell'ambito della modernizzazione del 1° pilastro, potrebbe entrare in considerazione la possibilità di sviluppare un sistema d'informazione comune utilizzabile a livello nazionale.

Si ritiene quindi che tali articoli costituiscano dei doppioni.

Art. 24

Riguardo allo sviluppo e alla gestione di sistemi di informazione da parte di terzi, occorre evidenziare che per volontà del legislatore federale (art. 49a LAVS) la responsabilità della gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) incombe agli organi esecutivi e non all'autorità di vigilanza.

Art. 25

La protezione dei dati si estende a tutte le assicurazioni sociali ed è già regolamentata, oltre che da apposite normative, anche dalla LPGA. Si ritiene quindi che non necessiti di un ulteriore disciplinamento in una legge speciale (LSIAS).

Artt. 26 – 28

Come suesposto, dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo art. 95 LAVS, che dispone sul finanziamento di sistemi d'informazione utilizzabili in tutta la Svizzera.

Le nuove disposizioni sul finanziamento proposte dalla LSIAS si rivelano quindi superflue.

Osservazioni conclusive

Nel contesto di un'organizzazione decentralizzata, si ritiene che lo sviluppo e la gestione delle TIC debbano rimanere di competenza dei soli organi esecutivi, che negli anni hanno dato prova di capacità d'innovazione e di visione a lungo termine anche grazie alla collaborazione instaurata a livello intercantonale e ciò a vantaggio non solo degli assicurati, dell'economia e delle autorità, ma anche e soprattutto del funzionamento del 1° pilastro.

In tal senso, una centralizzazione delle TIC, oltre a contravvenire al federalismo, creerebbe altre competenze federali e nuovi oneri finanziari a carico del Fondo di compensazione AVS/AI/IPG.

Si auspica pertanto che il progetto di legge LSIAS venga respinto e nel contempo si invita il Consiglio federale a voler considerare una revisione parziale della LPGA quale legge di riferimento per *tutte* le assicurazioni sociali.

RG n. 1274 del 13 marzo 2024

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite il Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).

Ringraziando per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni, vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet